

# ***l'officina dei numeri***

circolare informativa 10/2020 del 22 marzo 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria  
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it) - sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

## **ULTERIORE STRETTA: FIRMATO IL DPCM CHE SOSPENDE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI (E BLOCCA LA MOBILITÀ FUORI DAL COMUNE)**

## **REGIONE PIEMONTE: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

**LO STUDIO ASSOCIATO PICCHIO E GORRETTA RIMANE OPERATIVO SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E RINGRAZIA TUTTI I PROPRI COLLABORATORI PER LA LORO GRANDE DEDIZIONE E PROFESSIONALITÀ**

## **ULTERIORE STRETTA: FIRMATO IL DPCM CHE SOSPENDE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI (E BLOCCA LA MOBILITÀ FUORI DAL COMUNE)**

Il 22 marzo 2020 è stato firmato l'ennesimo DPCM (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per quanto consta), che contiene nuove, ulteriori e più gravose misure per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Analizziamo, in modo ovviamente sintetico e con riserva di maggiore approfondimento, le novità del decreto:

### **SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, che si unisce alla presente e che elenca le attività **non** sospese per codice ATECO; laddove il codice ATECO è composto solo da 2 o da 4 cifre tutte le attività che iniziano con quel codice non sono sospese.

Le **attività professionali non sono sospese** e restano ferme le disposizioni del DPCM 11.3.2020 che prevedono:

- il massimo ricorso (possibile) al lavoro agile
- la fruizione di ferie e permessi
- l'adozione di protocolli di sicurezza anti contagio e, **laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro**, intesa come principale misura di contenimento, l'adozione di specifici DPI

- l'incentivo delle operazioni di sanificazione.

Per le attività commerciali resta confermato quanto previsto dal DPCM 11.3.2020 (si veda nostra circolare 6/2020 con l'elenco delle attività che rimangono aperte) e quanto disposto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20.3.2020 che prevede:

- a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Era previsto un ulteriore divieto di raggiungere nei festivi, prefestivi e giorni adiacenti le seconde case ma tale previsione è stata superata dall'art. 2 del DPCM firmato stasera, che si commenta *infra*.

L'elenco allegato è molto più ampio di quello circolato nelle prime ore e che era stato concordato (o condiviso, o discusso) con le Oo.Ss. le quali, da notizia di stampa, sono intenzionate a proclamare lo stato di agitazione nei settori ai quali è stato concesso di continuare l'attività produttiva, non contenuti nella prima stesura.

Le attività produttive non rientranti nell'allegato possono comunque proseguire **se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile**.

Restano, inoltre, **sempre consentite** anche le attività che sono **funzionali ad assicurare la continuità delle filiere** delle attività non sospese, nonché **dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto** del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva. Il Prefetto può sospendere l'attività qualora ritenga che non ricorrano le condizioni per la prosecuzione dell'attività; fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, la stessa si intende legittimamente esercitata a seguito della comunicazione preventiva effettuata.

Sono comunque consentite le attività dei soggetti che erogano **servizi di pubblica utilità o servizi essenziali** di cui alla legge 146/1990. Resta consentita l'erogazione di servizi culturali e scolastici a meno che non siano erogati a distanza o in modalità da remoto.

È sempre consentita l'attività di **produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medicochirurgici** nonché di **prodotti agricoli e alimentari**.

Sono consentite le attività degli impianti produttivi a ciclo continuo, previa comunicazione al Prefetto del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva, quando dal fermo dell'impianto possa derivare un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti; il Prefetto può ordinare la sospensione dell'attività ove accerti che non sussistano le condizioni per la sua prosecuzione: in tal caso, l'attività si considera legittimamente effettuata fino all'ordine di sospensione del Prefetto.

Resta **consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza**.

Non sono sospese le attività nel settore aerospaziale, della difesa o di **rilevanza strategica** per l'economia nazionale, **previa autorizzazione del Prefetto** del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva.

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare il protocollo condiviso recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 sottoscritto il 14.3.2020 (si veda la nostra circolare 7/2020).

**Le imprese le cui attività SONO SOSPESE devono terminare la loro attività, compresa la spedizione di merci in giacenza ENTRO IL 25.3.2020.**

Il DPCM **produce effetti dal 23.3.2020 al 3.4.2020**; i termini del DPCM 11.3.2020 e dell'ordinanza del Ministero della Salute del 20.3.2020 fissati inizialmente per il 25.3.2020 sono prorogati al 3.4.2020.

## **DIVIETO DI SPOSTAMENTO**

È fatto divieto alle **persone fisiche di spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati**, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per:

- comprovate esigenze lavorative
- assoluta urgenza (si noti la differenza con le situazioni di necessità dei precedenti provvedimenti dove la deroga è espressa in modo meno restrittivo). Tale formulazione è diversa da quella dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 8.3.2020 che fa riferimento a motivi "di necessità"
- motivi di salute

Si deve prestare estrema attenzione al fatto che **viene meno la legittimità dello spostamento per rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza**. Pertanto, con questa disposizione si è inteso arrestare il flusso di cittadini residenti nel centro e sud Italia che stavano facendo rientro ai luoghi di origine partendo dai centri del nord Italia maggiormente colpiti dall'epidemia. Studenti, lavoratori in trasferta e tutti coloro che si trovavano per qualsiasi ragione fuori dal loro domicilio, ovunque esso si trovi, sono quindi costrette a rimanere là dove si trovano (la disposizione è operativa dal 23.3.2020), a proprie spese e con onere di provvedere al prolungamento della loro sistemazione alloggiativa.

Il divieto colpisce, però, qualsiasi spostamento, anche tra comuni limitrofi, se effettuato con un "mezzo di trasporto"; parrebbero esclusi gli spostamenti a piedi mentre sarebbero comunque vietati quelli effettuati in bicicletta.

## **REGIONE PIEMONTE: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

In data 21 marzo 2020 è stata emanata dalla Regione Piemonte l'ordinanza n. 34 che, basandosi sui poteri di ordinanza in materia sanitaria conferiti alla Regione dalla legge, rende più stringenti e severe le misure di contenimento e di prevenzione del contagio, attraverso l'individuazione di una serie di misure valide per il solo territorio regionale, di seguito elencate:

- divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio della regione e all'interno del territorio regionale, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (qui la misura è meno severa del DPCM firmato il 22.3.2020) o per motivi di salute
- divieto di **assembramento di più di 2 (due) persone** in luogo pubblico, dovendo in ogni caso garantire la distanza di almeno 1 metro. Il divieto di **sosta e assembramento** si estende alle vicinanze dei **distributori automatici h 24** di bevande ed alimenti
- obbligo per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) di contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora, limitando al massimo i contatti
- obbligo per le **strutture sanitarie di monitoraggio clinico degli operatori sanitari**, con **rilevazione della temperatura corporea** prima del turno di lavoro
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti posti in quarantena o risultati positivi al virus
- sospensione dell'attività degli uffici regionali, provinciali e comunali fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e indifferibili
- **sospensione delle attività commerciali al dettaglio, salva la vendita di generi alimentari e di prima necessità**, di cui all'allegato 1 del DPCM 11.3.2020, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione ancorché ricompresa nei centri commerciali, consentendo l'accesso solo a dette attività di vendita. La disposizione, peraltro, era già prevista a livello nazionale mentre si aggiunge la norma per cui l'accesso alle attività commerciali consentite è concesso **ad un solo componente del nucleo familiare** salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano un accompagnamento di altra persona
- svolgimento dei mercati settimanali solo ove sia possibile garantire modalità di accesso scaglionato e sotto la vigilanza della polizia locale

- **blocco** dello slot machines e altri strumenti di gioco onde prevenire la permanenza degli avventori nei locali (quelli rimasti aperti, ad esempio le tabaccherie) per motivi di gioco
- conferma dell'apertura di edicole, farmacia, parafarmacie e tabaccherie con distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro
- **raccomandazione** di provvedere alla **rilevazione sistematica** della **temperatura corporea** anche ai clienti di supermercati e farmacia (non alle parafarmacie o ai tabaccai), oltre che ai dipendenti anche ai clienti. L'obbligo di rilevazione della temperatura è esteso a chiunque sia fermato per verifica e accertamento dalle forze dell'ordine o dalla polizia locale
- **sospensione** dei servizi inerenti la persona (norma peraltro già prevista a livello nazionale) e delle **attività artigianali di servizio**, ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste attive
- **garanzia**, con adeguate misure igienico-sanitarie, dei servizi bancari, finanziari e assicurativi nonché attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare e relative filiere (norma già prevista a livello nazionale) con utilizzo di modalità di lavoro che privilegino la prenotazione con appuntamento per evitare assembramenti
- **garanzia** delle attività di **gestione dei rifiuti**
- **sospensione** dei servizi di **ristorazione** (norma già prevista a livello nazionale); restano consentiti i servizi di mensa e di catering continuativo su base contrattuale, la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e di protezione personale in ogni fase compreso il trasporto, i servizi resi a favore di comunità
- **chiusura** degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con le eccezioni già previste dalla norma nazionale
- **chiusura degli studi professionali**, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con **esclusione delle attività indifferibili e urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza**. Sono in ogni caso esclusi gli studi medici e/o sanitari e di psicologia
- **fermo delle attività di cantiere** salve le necessarie misure di messa in sicurezza, fatti salvi gli interventi di realizzazione o manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale e degli interventi di realizzazione, manutenzione e funzionamento dei servizi pubblici essenziali o per motivi di urgenza o di sicurezza
- **chiusura di tutte le attività ricettive** con obbligo per i soggetti presenti al momento dell'entrata in vigore del decreto di abbandonare la struttura entro 72 ore; verranno individuate strutture nelle quali ospitare i soggetti che per via dell'emergenza sono tenuti a lavorare fuori casa (ad es. i medici e il personale sanitario) o non possono rientrare al domicilio
- **divieto di accesso** a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici e **divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa** nonché qualsivoglia attività motoria se non "**nei pressi**" delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con animali di compagnia per necessità fisiologiche la persona è tenuta a rimanere nelle **immediate vicinanze**, con **obbligo di documentazione**, della propria residenza o domicilio
- **sospensione** di eventi e competizioni sportive, **chiusura** dei comprensori sciistici, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e termali (salvo che per le prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, sociali e ricreativi, musei e altri luoghi della cultura
- **apertura dei luoghi di culto** in forma contingente e con obbligo della distanza di sicurezza e con **sospensione delle cerimonie**, ivi comprese quelle funebri
- **sospensione** dei servizi educativi in genere
- **sospensione** delle procedure concorsuali e degli esami di idoneità per la patente
- **sospensione dei congedi ordinari** (ferie) del **personale sanitario e tecnico** e di quello la cui attività sia necessaria a gestire le attività richieste dalle unità regionali di crisi
- **adozione di modalità di collegamento da remoto** ogni volta sia possibile, nello svolgimento di riunioni garantendo comunque, ove non possibile il collegamento da remoto, la distanza interpersonale di un metro.

L'ordinanza, inoltre, riprende sotto forma di raccomandazione, quanto già previsto dall'art.1, comma 1, nr. 7 del DPCM 11.3.2.2020.

Riportiamo alcune FAQ dal sito della Regione:

*I professionisti, alla luce dell'articolo 19 del decreto 34 della Regione Piemonte, possono recarsi presso gli studi per esercitare le "attività indifferibili ed urgenti" sulla base di una propria autonoma e insindacabile valutazione coperta da segreto professionale?*

R.: **Si, ma nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID 19 previsti dalla normativa attualmente vigente.**

*Al fine di incentivare il lavoro agile, i collaboratori e i dipendenti degli studi professionali, possono comunque recarsi negli studi professionali?*

R.: **Si, ma i soggetti in smartworking potranno trattenersi negli studi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti**